DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (157ª deroga)

(93/476/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o un tale contingente tariffario non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente all'approvvigionamento delle industrie di trasformazione dello Stato membro interessato, ad esclusione di ogni altra impresa in un altro Stato Membro;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo è indicato per lo Stato membro interessato:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola con diametro di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 13 mm:	Germania Benelux Francia	2 400 2 760 2 860	0 0 0
a) ex 7213 50 10	in ferro o in acciai non legati, contenenti, in peso: — 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio — 0,25 % o meno di silicio — 0,5 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,02 % o meno di zolfo — 0,03 % o meno di fosforo — 0,06 % o meno di rame			

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
[2] GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
b) ex 7227 90 80	in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio — 0,15 % o più, ma non più dello 0,3 % di silicio — 0,6 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo — 0,1 % o più, ma non più dello 0,25 % di vanadio			
c) ex 7228 90 80	in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,5 % o più, ma non più dello 0,6 % di carbonio — 1,2 % o più, ma non più dell'1,7 % di silicio — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di cromo			

2. I prodotti suddetti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche :

a) Decarburazione

Profondità di decarburazione misurata senza difetti :

— per le vergelle di cui alle lettere a) e b) : 0,05 mm massimo,

— per le vergelle di cui alla lettera c) : 0,07 mm massimo.

b) Stato superficiale

Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie : 0,05 mm.

c) Inclusioni non metalliche

Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Eisen-Blatt 1570/71.

Valore massimo tipo figura 1 : della superficie sino a due terzi di raggio.

Valore massimo tipo figura 2 : al di sotto dei terzi del raggio sino al cuore.

I valori indicati sono validi per qualsiasi tipo di inclusione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente